



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 29 del 24/03/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 967/2019 della Corte di Appello di Catania nel giudizio n. 448/2012 avverso sentenza n.673/11 del Tribunale di Ragusa, per mancata corresponsione diritti di segreteria – Porto Turistico Marina di Ragusa s.p.a. / Comune di Ragusa.

Il sottoscritto, dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022, nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 – 2022;

CHE con sentenza n. 967/19, notificata a questo Ente in data 02.05.2019 prot. n. 53449, la Corte di Appello di Catania, decidendo nel procedimento iscritto al n. 448/12 del ruolo generale contenzioso civile, promosso dalla Porto Turistico di Marina di Ragusa s.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa n. 673/11, accoglieva l'appello e, per l'effetto, revocava la sentenza di primo grado e, dichiarato il difetto di giurisdizione, condannava l'Ente a rifondere alla società le spese di entrambi i gradi di giudizio, e precisamente: per il giudizio di primo grado €. 5.800,00 per compensi oltre accessori di legge, ed €. 550,00 per spese; per il giudizio di secondo grado €. 9.515,00 per compensi oltre accessori di legge, ed €. 1.100,00 per spese;

Per maggiore chiarezza, si espone quanto segue:

Con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo contenente domanda riconvenzionale, la "Porto Turistica di Marina di Ragusa s.p.a.", proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 863/09 emesso dal Tribunale di Ragusa in virtù del quale, ad istanza del Comune di Ragusa,

veniva ingiunto alla società il pagamento della somma di €. 95.855,94 a titolo di mancata corresponsione di diritti di segreteria dovuti dalla stessa in favore del Comune di Ragusa, relativamente alla stipula di atti pubblici (Convenzione ed atto aggiuntivo) per ottenere l'annullamento del decreto ingiuntivo, ed in via riconvenzionale, ottenere il rimborso delle somme per i pagamenti effettuati dalla stessa società, in conto del Comune, per accelerare l'iter con cui la Regione concedeva all'Ente l'area demaniale marittima in Marina di Ragusa, per la realizzazione del Porto Turistico.

Il Comune di Ragusa, stipulava in data 24 marzo 2006, con la società suddetta, una convenzione riguardante l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del Porto Turistico di Marina di Ragusa ed all'articolo 28 della convenzione, veniva infatti indicato che le spese inerenti e conseguenti alla stipula della stessa erano a carico del concessionario, compresi i diritti di segreteria relativi alla concessione.

Il Comune di Ragusa agiva avanti il Tribunale di Ragusa per il recupero della somma dovuta, atteso che la società non aveva provveduto a corrispondere la somma di cui sopra.

Con sentenza n. 673/11 il Tribunale di Ragusa rigettava integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 863/09 emesso su istanza del Comune di Ragusa, con condanna della società alle spese del giudizio.

Con atto di citazione in appello, notificato a questo ufficio il 20.03.2012, la "Porto Turistico Marina di Ragusa s.p.a." proponeva appello avverso la suddetta sentenza n. 673/11 emessa dal Tribunale di Ragusa, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva, e nel merito, in accoglimento dell'appello, l'annullamento o revoca del decreto ingiuntivo.

Con la sentenza n. 967/19, notificata a questo Ente in data 02.05.2019 pr. 53449, la Corte di Appello di Catania, decidendo nel procedimento iscritto al n. 448/12 del ruolo generale contenzioso civile, promosso dalla Porto Turistico di Marina di Ragusa s.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa n. 673/11, accoglieva l'appello, e disponeva quanto in premessa indicato;

CON nota trasmessa in data 25.06.2019, prot. n. 76444, l'avvocato Giorgio Blanco, procuratore legale della "Porto Turistico di Marina di Ragusa s.p.a.", ha richiesto il pagamento dei compensi liquidati dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza *de qua*, per un importo complessivo dei due gradi di giudizio di €. 23.996,42 così distinto: €. 15.315,00 compensi, €. 2.297,25 spese generali, €. 704,49 C.P.A., €. 4.029,68 IVA, €. 1.650,00 spese, allegando le coordinate bancarie ove effettuare il pagamento, giusta delega dei Suoi assistiti, e relativa notula pro-forma;

CONSIDERATO che non si è potuto procedere al pagamento entro i termini previsti dall'art. 14, comma 1 del D.L. n. 669/1996, per incapienza del capitolo 1230 "spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori";

CHE con deliberazione n.27, depositata il 21.11.2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio comunale per poter procedere al relativo pagamento;

CHE con nota prot. n.12424 del 30.01.2020 il dirigente del Settore I, in riscontro alla nota prot. n. 3395 del 13.01.2020, trasmetteva al Dirigente del Settore II – Pianificazione e Risorse Umane, l'elenco degli atti notificati nel 2019, per la successiva proposta al

Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) ed e), del D.Lgs n. 267/2000, per un importo complessivo di €. 173.013,33;

CONSIDERATO che in data 27.02.2020 veniva trasmessa dall'Avvocatura Comunale al Consiglio Comunale la proposta di "riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma del D.Lgs n. 267/2000, e contestuale richiesta di parere al Collegio dei revisori;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17.03.2020, pubblicata in data 19.03.2020, "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma del D.Lgs n. 267/2000 – Settore I Avvocatura Comunale";

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, impegnare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 967/19, notificata in data 02.05.2019, pronunciata nella causa iscritta al n. 448/112 R.G., promosso dalla Porto Turistico di Marina di Ragusa s.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa n. 673/11, contro il Comune di Ragusa l'importo complessivo dei due gradi di giudizio di €. 23.996,42 così distinto: €. 15.315,00 compenso, €. 2.297,25 spese generali, €. 704,49 C.P.A., €. 4.029,68 IVA, €. 1.650,00 spese;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi al cap. 1230.2 "Utilizzo fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 "nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1) di impegnare, in forza ed in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 967/19, notificata in data 02.05.2019, pronunciata nella causa iscritta al n. 448/112 R.G., promosso dalla Porto Turistico di Marina di Ragusa s.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa n. 673/11, contro il Comune di Ragusa l'importo complessivo dei due gradi di giudizio di €. 23.996,42 così distinto: €. 15.315,00 compenso, €. 2.297,25 spese generali, €. 704,49 C.P.A., €. 4.029,68 IVA, €. 1.650,00;

- 2) di imputare la somma di €, 23.996,42 al capitolo 1230.2 “Utilizzo fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente”; Bilancio 2020, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002**, scadenza impegno 31 dicembre 2020;
- 3) di liquidare la somma di €. 23.996,42 in favore dell'avv. Giorgio Blanco, giusta delega della società Porto Turistico di Marina di Ragusa s.p.a , con accredito sul c.c. bancario allo stesso intestato, meglio specificato in allegato;
- 4) di dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 5) di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione dei mandati di pagamento connessi con la superiore liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 24/03/2020

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale